

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

Verbale n.43 del 19 dicembre 2019

OGGETTO: Parere " RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018 E RELATIVA RELAZIONE TECNICA " .

La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall'8 novembre 2018 fino al 07/11/2021, procede all'esame della normativa e della documentazione trasmessale in data 14 dicembre 2019 dalla Rag.Isabella Crotti, Servizio Bilancio ed Affari Finanziari, relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " " RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018 E RELATIVA RELAZIONE TECNICA " .

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, per l'anno 2019 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018" (articolo 26, comma 11). In questo senso:

PRESO ATTO dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio,

CONSIDERATO CHE, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità,

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

La revisione periodica effettuata dal Comune si è concretizzata in "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette" e da ciò non è scaturita la necessità di un ulteriore atto, ovvero di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie e che pertanto le misure di razionalizzazione previste rappresentano la prosecuzione di quanto già disposto con il precedente Piano alla data del 31/12/2017 e che il documento allegato costituisce aggiornamento del citato Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2018

E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale,

impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016 e si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Il Revisore

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bibbiano alla data del 31/12/2018.

Il Revisore Invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Bagnacavallo, 19 dicembre 2019

Il Revisore Unico

